

## 6 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

**6.1** Le agevolazioni concedibili consistono in contributi in conto capitale, calcolati secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente ed articolate in base alla localizzazione dell'unità locale oggetto dell'investimento, espresse in Equivalente Sovvenzione Netto e/o Equivalente Sovvenzione Lordo (punto 6.2).

In alternativa, le imprese possono richiedere che i suddetti contributi siano concessi secondo la regola "de minimis" di cui al punto 6.4

**6.2** Il sistema di calcolo secondo le intensità massime espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) e Lordo (ESL) tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte. Le suddette intensità massime di aiuto articolate in base alla localizzazione dell'unità locale oggetto dell'investimento, fissate con D.M. del 2 febbraio 2001, sono riportate nell'Allegato n. 3.

Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti:

- l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date presunte dei relativi titoli, ancorché quietanzati o comunque pagati successivamente;
- dette spese, nella misura ritenuta ammissibile dal soggetto istruttore, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda la formula per l'attualizzazione riportata in Appendice);
- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili;
- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni, indicato all'articolo 15 del Regolamento;
- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota così determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'anno solare della disponibilità della quota medesima;
- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile;
- la somma delle due quote così determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione.

Analogamente si procede per i servizi reali relativamente all'applicazione delle previste misure espresse in ESL fissate con il suddetto decreto e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 1).

Ai fini di cui sopra:

- per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello relativo alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili, come indicato nel precedente punto 5.1, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing;
- il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione è fissato con decreto del Ministero delle Attività Produttive, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione

Europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo [http://europa.eu.int./comm/competition/state\\_aid/others/reference\\_rates.html](http://europa.eu.int./comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html) ed è quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma di investimenti. In via presuntiva, nel caso di programmi ancora da avviare alla data della formazione delle graduatorie, si applica il tasso vigente alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande;

- per la determinazione dell'imposizione fiscale:
  - a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due quote del contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento della categoria di spesa cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascuna categoria di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili alla categoria di spesa stessa, è come di seguito individuato:
    - progettazione, studi e assimilabili: 10 anni
    - opere murarie e assimilabili: 21 anni
    - macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni
  - b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due quote del contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi;
  - c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due quote di contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi "m" così determinato:
    - si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascuna categoria di spesa di cui alla precedente lettera a) per il periodo convenzionale medio della categoria di spesa stessa come ivi individuato;
    - si moltiplica l'importo delle spese relative a tutti i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni;
    - si divide la somma dei prodotti così ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale.

Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

L'ammontare delle agevolazioni come sopra calcolato viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

La formula per il calcolo del contributo secondo le misure espresse in ESN ed ESL è riportata al punto 1) dell'Appendice.

**6.3** Per le attività del settore della produzione agricola primaria le agevolazioni sono concesse secondo le intensità massime espresse in ESL fissate nel decreto di cui al punto 6.2 e riportate

nell'Allegato n. 3 al punto 3) ed in conformità alle disposizioni di cui al punto 16 e segg. della presente circolare.

**6.4** Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, le imprese possono richiedere che i contributi di cui al precedente punto 6.1 siano concessi secondo la regola "de minimis", così come definita dalla Commissione europea nel Regolamento n. 69/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/10 del 13 gennaio 2001, che prevede l'importo massimo di 100.000 EURO di aiuti complessivi a titolo "de minimis" ottenibili dall'impresa nel periodo di tre anni.

Con l'applicazione della regola "de minimis", all'impresa possono essere concessi contributi calcolati applicando al valore nominale dell'investimento ammissibile le percentuali di aiuto di cui all'articolo 6 del Regolamento, stabilite con il decreto di cui al precedente punto 6.2 e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 2).

Il valore del contributo concedibile, reso disponibile nelle due quote secondo il piano di disponibilità indicato all'articolo 15 del regolamento e attualizzato all'anno solare del decreto di concessione, non può, in ogni caso, superare il limite di 100.000 EURO. Nel caso, dunque, l'applicazione delle suddette percentuali comporti il superamento dell'importo di 100.000 EURO, le agevolazioni sono concesse in misura tale che detto importo non sia superato.

Al fine del controllo del rispetto del suddetto importo massimo, gli importi delle singole erogazioni previste sono dunque attualizzati alla data della concessione dell'aiuto. Il tasso di attualizzazione da utilizzare, per la cui determinazione si applicano i criteri indicati al precedente punto 6.1, è quello vigente alla data di concessione; in via presuntiva si applica il tasso vigente alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande. La formula per l'attualizzazione è riportata in Appendice.

Con l'applicazione della regola "de minimis", le imprese richiedenti si impegnano al rispetto del limite di 100.000 EURO per un periodo di tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione a titolo "de minimis". Le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "de minimis", devono indicare tale dato nel modulo di domanda in modo che l'agevolazione sia concessa per l'importo residuo, assicurando il rispetto del suddetto limite.

In ottemperanza alle disposizioni della Commissione europea, il regime "de minimis" non si applica ai settori del trasporto merci e al settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nei casi in cui l'agevolazione sia richiesta a titolo "de minimis":

- a) sono ammissibili anche i programmi le cui spese siano state sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda, purché in data successiva alla scadenza del bando precedente come previsto dall'articolo 8 del Regolamento;
- b) non si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5 relative all'obbligo da parte dell'impresa di apportare mezzi finanziari in misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

**6.5** Nel caso in cui il programma riguardi diversi settori di attività per i quali siano previsti massimali di agevolazione diversi - come nel caso di programmi in cui oltre ad attività del settore agricolo primario siano previste altre attività - al fine del corretto calcolo delle agevolazioni si deve

fornire separata indicazione degli investimenti previsti relativi a ciascuno dei settori di attività interessati. Tale indicazione deve essere fornita dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1.

Nel caso in cui l'unità locale interessata dal programma insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a Regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse e/o punteggi diversi ai fini dell'indicatore di priorità regionale di cui al successivo punto 11.7, alla stessa intera unità locale si applica la misura e/o il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) e l'iniziativa viene inserita nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune. Non è consentito il cambiamento di ubicazione al di fuori della Regione (o della Provincia Autonoma) nella cui graduatoria è inserita la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.

## **7 - INTERVENTO DEI FONDI PUBBLICI DI GARANZIA**

**7.1** L'articolo 7 del Regolamento esclude la possibilità di cumulo con altre agevolazioni, quando queste riguardano lo stesso programma di investimento. Fa eccezione a questo divieto la possibilità, prevista dall'articolo 5, comma 3 del medesimo Regolamento, di richiedere a fronte dello stesso programma oggetto della domanda di contributo in conto capitale ai sensi della legge 215/92, la concessione della garanzia prevista dal Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal Fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo si precisa che le imprese artigiane possono richiedere l'intervento del Fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, mentre le imprese dell'industria, commercio e servizi possono richiedere l'intervento del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 gestito dal Mediocredito Centrale S.p.A.; l'intervento di tale Fondo è al momento precluso per le imprese agricole.

**7.2** Nei casi in cui a fronte del medesimo programma di investimenti per il quale sono concessi i contributi previsti dalla legge n. 215/92 sia richiesto anche l'intervento dei citati Fondi pubblici di garanzia, l'Amministrazione competente provvede ad effettuare le verifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo ed Equivalente Sovvenzione Netto, ovvero, quando ne ricorrano le condizioni, del limite massimo di 100.000 EURO derivante dall'applicazione della regola "de minimis", riducendo eventualmente il contributo concesso, nell'ambito dei controlli da effettuare per l'erogazione a saldo di cui al punto 13.5. Qualora al momento della presentazione della domanda sia già stata concessa all'impresa richiedente la suddetta garanzia, il contributo previsto dalla legge n.215/92 viene ridotto direttamente in fase di concessione in misura tale da consentire che l'ammontare complessivo degli aiuti non superi i predetti limiti.

**7.3** L'articolo 5, comma 3, del Regolamento stabilisce che, in caso di ricorso alla garanzia di cui sopra, a fronte del medesimo programma di investimenti per il quale sono richieste le agevolazioni previste dalla legge n.215/92, la somma delle agevolazioni concesse non può superare il limite massimo del 75% della spesa complessivamente ammessa. A tale proposito si precisa che detto limite è posto al fine di assicurare il rispetto, anche in caso di ricorso alla suddetta garanzia, delle disposizioni circa gli apporti dell'impresa in misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile, di cui al punto 4.5. In tal senso, a prescindere dalla misura effettiva delle agevolazioni concesse, il limite del 75% rappresenta l'ammontare massimo entro il quale la somma del contributo previsto dalla legge n. 215/92 e dell'intero finanziamento coperto dalla suddetta